

Allegato "D" del n. 88923/13149 di repertorio.

FARSI PROSSIMO ONLUS Società Cooperativa Sociale

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1) Denominazione

E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata: "FARSI PROSSIMO ONLUS Società Cooperativa Sociale"

Art. 2) Sede

La Cooperativa ha sede in Milano. Essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie e rappresentanze.

Art. 3) Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2100. Tale termine potrà essere prorogato, a norma di legge, anche prima della scadenza, a seguito di deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

Scopo e oggetto

Art. 4) Scopo

La Cooperativa è promossa nell'ambito delle attività della Fondazione Caritas Ambrosiana con lo scopo di sviluppare e gestire i servizi socio-sanitari e socio-educativi promossi dalla stessa in attuazione dei propri obiettivi statutari. La Cooperativa si prefigge di attuare tutte le attività necessarie ed utili alla promozione pastorale e culturale della carità, mantenendo lo spirito, le finalità e la

cultura della Fondazione Caritas Ambrosiana.

La Cooperativa, senza finalità di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e sociale in vista della formazione integrale dell'uomo, l'integrazione sociale, la cura e la presa in carico di soggetti deboli attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Essa è retta dai principi della mutualità di cui al D.LC.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 (art.1 lettera A) e successive modificazioni e integrazioni.

La Cooperativa sviluppa ed opera secondo principi di mutualità sia esterna che interna. Come nel seguito illustrato, la mutualità esterna è realizzata attraverso il rapporto con il territorio, la messa in rete delle proprie attività e lo stretto rapporto di operatività, informazione e promozione con la comunità sia civile che ecclesiale.

L'impegno per la mutualità interna si esplicita tra l'altro con l'attiva ricerca della partecipazione e coinvolgimento dei propri soci alla attività sociale ed imprenditoriale della Cooperativa medesima.

Nell'ambito di tale scopo la Cooperativa si propone:

- di promuovere presso le comunità civili ed ecclesiali gli interventi di risposta al bisogno, la loro integrazione con le strutture del territorio, la loro interazione con le comunità per un'effettiva integrazione dei soggetti, la loro funzione di sensibilizzazione e ricerca di modelli innovativi e sperimentali per rispondere in maniera adeguata e significativa alle diverse forme di povertà manifestate;
- di promuovere e/o intraprendere iniziative formative e di sensibiliz-

zazione per concorrere alla crescita nella comunità territoriale della sensibilità alla solidarietà e alla condivisione, nello spirito della Caritas Ambrosiana.

- di fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.

- di operare con terzi al fine di allargare le potenzialità delle proprie attività e di consentire ad esse un effetto moltiplicatore inserendole in una rete di attività lavorative e servizi.

Art. 5) - Oggetto

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali in Italia ed all'estero, prevalentemente nell'ambito territoriale di competenza della Diocesi di Milano, attraverso la gestione di servizi e interventi specializzati, resi ai propri soci e/o utenti dei servizi stessi che si trovino in stato di difficoltà, che siano emarginati e/o a

rischio di emarginazione e devianza: minori, anziani, famiglie, donne maltrattate, e/o vittime della tratta, migranti e richiedenti asilo, profughi e rifugiati, senza dimora, persone affette da condizioni e/o malattie invalidanti che compromettano il soma e/o la psiche, persone con problemi di dipendenza ed in genere persone povere ed emarginate, attivando le più opportune forme di intervento, come di seguito esplicitate:

a) - l'organizzazione e l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie-educative e terapeutico-riabilitative anche a carattere continuativo, residenziale, semiresidenziale o di assistenza domiciliare a favore di soggetti in stato di bisogno anche per conto di privati o di enti pubblici;

b) - la stipula di convenzioni con Istituti, Enti Pubblici e con Privati aventi per oggetto interventi di carattere socio-sanitario-educativo e terapeutico-riabilitativo, di cura e reinserimento di soggetti in stato di bisogno, emarginati, devianti e/o comunque svantaggiati;

c) - l'attività di consulenza, progettazione, formazione ed aggiornamento anche professionale. Dette attività potranno essere di iniziativa propria o acquisite in convenzione con Enti Pubblici e Privati;

d) - la gestione di comunità residenziali e semiresidenziali e/o autogestite (anche a carattere familiare) e servizi socio-sanitari e socio-educativi per minori e adolescenti sottoposti a provvedimenti civili-amministrativi-penali emanati dal Tribunale per i minorenni;

e) - la gestione di comunità residenziali e semiresidenziali e/o autogestite (anche a carattere familiare) e servizi socio-sanitari e socio-educativi per adulti sottoposti a provvedimenti civili-amministrativi-penali emanati dal Tribunale;

f) - il trasporto conto terzi.

I servizi sopradescritti possono essere prestati, ove necessario, anche presso i luoghi di eventuale temporanea degenza dei soggetti assistiti quali ospedali, case di cura, case di riposo e case di vacanza.

La Cooperativa può inoltre gestire sedi da utilizzarsi per la realizzazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento e formazione concernenti le tecniche e le discipline richieste per interventi socio-sanitari e socio-educativi.

La Cooperativa può svolgere attività di sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente, dello studio e della conoscenza della natura, con la

possibilità di gestire le aree e le strutture destinate a tale finalità, sia in proprio che in convenzione con terzi.

La cooperativa potrà conservare il suo patrimonio immobiliare, anche qualora non fosse più ritenuto utile od opportuno destinarlo ad ospitare direttamente le attività di cui sopra; la cooperativa potrà pertanto concederli in locazione a terzi, gestendoli in modo da contribuire al perseguimento del suo scopo sociale.

La Cooperativa si propone altresì la promozione, lo sviluppo e il finanziamento della cooperazione o comunque di attività di carattere solidaristico.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e commerciale, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti, sia direttamente che indirettamente ai medesimi, a condizione che le attività menzionate non divengano prevalenti e con esclusione assoluta delle possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Per il raggiungimento degli scopi indicati, La Cooperativa può integrare sia in modo permanente, sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture di Cooperative, Consorzi, Enti ed Organizzazioni, aventi scopo e finalità analoghe o complementari e ciò anche assumendo partecipazioni ai detti Enti.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (iscritti a libro soci da almeno tre mesi) finanziamenti con obbligo di rimborso.

Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento, il tutto nel rispetto delle norme vigenti. La Cooperativa

può operare anche con terzi.

TITOLO III

Soci

Art. 6) Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che non avendo, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione, interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne lo scopo partecipando alle attività sociali. Inoltre, possono essere soci tutti coloro che siano in condizione di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione dell'oggetto della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte e possedute.

Art. 7) Categorie di soci

I soci della Cooperativa appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) soci prestatori

b) soci fruitori

c) soci sovventori

d) soci volontari

e) soci appartenenti alla categoria speciale

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore al limite stabilito dalla legge.

Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione e comunque di attività a carattere solidaristico.

A qualunque categoria appartengano, nei limiti e con le modalità di legge e del presente statuto i soci contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio di impresa e concorrono alla gestione complessiva della Cooperativa , intervenendo nelle scelte concernenti la formazione degli organi sociali e la elaborazione dei programmi di sviluppo.

Art. 8) Soci prestatori

Sono soci prestatori coloro che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento dello scopo sociale, mettendo a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali in rapporto alla tipologia delle attività ed al volume di lavoro disponibile.

Art. 9) Soci fruitori

Sono soci fruitori coloro che, direttamente o indirettamente, usufruiscono a vario titolo dei servizi resi dalla Cooperativa.

Art. 10) Soci sovventori

Sono soci sovventori coloro che partecipano ai programmi di sviluppo, ristrutturazione e potenziamento della Cooperativa. I diritti e gli obblighi dei soci sovventori sono regolati dalle disposizioni della Legge 31 gennaio 1992 nr. 59 e dal regolamento della Cooperativa.

Art. 11) Soci volontari

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gratuitamente a favore della Cooperativa, per fini di solidarietà. I soci volontari non possono essere superiori alla metà del numero complessivo dei soci. I diritti e gli obblighi dei soci volontari sono regolati dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 nr. 381.

Art. 12) Categoria speciale di soci

La Cooperativa può istituire la categoria speciale di soci prevista dall'art. 2527, comma terzo del Codice Civile.

In tale categoria speciale possono essere ammessi, in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale oppure al loro inserimento nell'impresa, le persone fisiche maggiorenni che siano in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non può superare un terzo del numero totale dei soci della Cooperativa (non computandosi i soci sovventori).

La durata della appartenenza del socio alla categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento della ammissione e non può in ogni caso superare i cinque anni.

Per tutto il periodo di appartenenza a detta categoria speciale, i soci non possono essere nominati amministratori e non hanno diritto di

voto alle assemblee ma, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione, godono di tutti gli altri diritti e sono chiamati a adempiere a tutti gli obblighi dei soci della Cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale può recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, nel rispetto della procedura di recesso disciplinata dall'art. 21 del presente statuto. Quanto alla sua esclusione, costituiscono cause di esclusione anticipata rispetto alla scadenza del periodo di formazione ed inserimento, oltre a quelle indicate al successivo art. 20, la ripetuta inosservanza dei doveri inerenti la formazione e l'insufficiente partecipazione ai momenti formativi e di inserimento organizzati dalla Cooperativa.

Qualora intenda essere ammesso ad una delle categorie di soci previste dall'art. 7 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale, almeno tre mesi prima della scadenza del termine fissato al momento della sua ammissione, deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, con le indicazioni di cui all'art. 14 seguente. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel Libro dei Soci. In caso di mancato accoglimento della domanda, spetta al richiedente il diritto di ricorrere alla assemblea, con le modalità previste dall'art. 15 del presente statuto.

Art. 13) Domicilio dei soci

Indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono, per ogni rapporto con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal

Libro dei Soci.

Pertanto, ogni comunicazione destinata al singolo socio si intende validamente effettuata se inviata a detto domicilio. Le variazioni del domicilio sono vincolanti per la Cooperativa solo se preventivamente comunicate per iscritto dall'interessato al Consiglio di Amministrazione.

Art. 14) Domanda di ammissione

Chiunque intenda essere ammesso ad una delle categorie di soci di cui all'art. 7 del presente statuto, deve farne apposita domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

Se trattasi di persona fisica, la domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, eventuale indirizzo di posta elettronica e fax e attività svolta.
- b) la categoria di soci alla quale si chiede di essere iscritto;
- c) i motivi in forza dei quali viene chiesta l'ammissione alla Cooperativa, con specificazione delle modalità con le quali si intende partecipare alla vita della Cooperativa;
- d) l'entità della quota, in azioni, che intende sottoscrivere;
- e) l'espressa dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente le norme dello statuto della Cooperativa e dei regolamenti;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'art. 57 del presente statuto;
- g) il consenso al trattamento dei propri dati da parte della Cooperativa ai sensi del dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

I soci sovventori, in luogo della quota di cui sub d) , dovranno dare indicazione della quantità e qualità delle azioni nominative trasferibili loro riservate, che intendono sottoscrivere. Se trattasi di persone giuridiche, la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre agli elementi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) precedenti, la denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci. Alla domanda vanno allegati copia integrale dello statuto vigente e copia della deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda di ammissione, con allegata copia di un certificato camerale (o equivalente) risalente a non più di novanta giorni, dal quale risulti la qualifica e le attribuzioni di chi ha sottoscritto la domanda, nonché ogni altro documento richiesto dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e ritenuto utile alla domanda di adesione.

Art. 15) Accoglimento o rigetto della domanda di ammissione

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, secondo criteri non discriminatori e coerentemente con lo scopo e l'oggetto sociale.

Nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio di esercizio, gli amministratori illustrano le ragioni delle deliberazioni assunte con riguardo alla ammissione o al rigetto di nuovi soci.

La deliberazione di ammissione o quella di rigetto sono comunicate per iscritto all'interessato. In caso di accoglimento della domanda, gli amministratori procedono tempestivamente ad aggiornare il Libro dei Soci. In caso di rigetto, la comunicazione scritta all'interessato deve

indicare i motivi alla base di tale decisione e l'interessato ha facoltà di ricorrere, nei successivi sessanta giorni, alla assemblea dei soci, la quale delibera in merito alla prima occasione utile.

Art. 16) Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) a versare la quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni ove deliberati e le delibere assunte dall'assemblea e/o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando effettivamente all'attività sociale;
- d) a non partecipare, senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e pena la decadenza dalla qualità di soci, contemporaneamente ad altre società (cooperative e non) ed associazioni o gruppi che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente;
- e) a non prestare, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa.

E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci prestatori presso Cooperative collegate o facenti parte di Consorzi ai quali la Cooperativa aderisca.

Art. 17) Perdita della qualità di socio e rimborso delle azioni

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio, nonché per liquidazione o fallimento a seconda che il socio sia persona fisica o persona giuridica.

Nel caso di perdita della qualità di socio l'ammontare del capitale sottoscritto viene rimborsato al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie e comunque ad un valore non superiore a quello nominale.

La domanda di rimborso deve essere fatta per iscritto, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dallo scioglimento del rapporto. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute al fondo di riserva legale.

Art. 18) Recesso socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere dalla cooperativa il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale;
- ne faccia richiesta e ottenga il consenso al recesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione il Consiglio di Amministrazione deve verificare se esistano i motivi che legittimano il recesso e, conseguentemente, accoglierlo o respingerlo. In caso di rigetto, gli amministratori devono darne comunicazione scritta all'interessato, che, nei sessanta giorni successivi, può fare ricorso all'arbitrato, con le moda-

lità di cui all'art. 57.

Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto dalla data di accoglimento della dichiarazione di recesso. Per quanto riguarda invece i rapporti mutualistici tra socio recedente e cooperativa, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Le azioni nominative emesse ai soci sovventori potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società. In ogni caso il socio sovventore dopo cinque anni dalla data di ammissione alla cooperativa, avrà diritto di recedere.

Art. 19) Decadenza socio

Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro compagine sociale e precisamente:

- a) i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;
- b) i soci prestatori e i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa;
- c) soci appartenenti alla categoria speciale di cui all'art. 12 precedente, qualora abbiano terminato il programma formativo e di inserimento e non abbiano fatto richiesta di ammissione alla Cooperativa.

Per quanto riguarda la procedura e gli effetti della decadenza, si applica quanto previsto dal precedente art. 18 in materia di recesso e dal successivo art. 21.

Art. 20) Esclusione socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni statutarie, alle disposizioni dei regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali, con inadempienze che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto e limitatamente ai soci prestatori e ai soci appartenenti alla categoria speciale, che ricadano nella previsione del successivo punto d);

b) senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa, in particolare non partecipando attivamente alla vita ed all'attività della Cooperativa secondo le modalità indicate nella richiesta di ammissione o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi 60 giorni dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

c) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa e fomenti dissidi o disordini tra i soci;

d) nella esecuzione del rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa, commette mancanze, inadempienze o inosservanze tali da determinare la risoluzione del rapporto stesso per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo

e) senza giustificato motivo non partecipa per più di tre volte consecutive alle Assemblee della Cooperativa.

Per quanto riguarda la procedura e gli effetti della decadenza, si ap-

plica quanto previsto dal precedente art. 18 in materia di recesso e dal successivo art. 21.

Art. 21) Comunicazione in merito a recesso, decadenza, esclusione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 18, 19 e 20 del presente statuto devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale come indicato al successivo art. 57.

Il mancato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale.

TITOLO IV

Soci sovventori

Art. 22) Conferimento e azioni dei soci Sovventori

Secondo le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 26 comma b), del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 250 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a nu-

mero 2. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 cod. civ.

Art. 23) Alienazione delle azioni dei soci Sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 24) Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi

attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Al socio sovventore possono essere attribuiti nelle assemblee della società fino a tre voti in ragione della quantità di azioni sottoscritte. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 25) Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Oltre a quanto espres-

samente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

Patrimonio sociale

Art. 26) Patrimonio

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni il cui valore nominale unitario minimo e massimo corrisponde a quello fissato dalla legge. Nessun socio può essere titolare di tante azioni il cui valore complessivo sia superiore a quanto stabilito dalla legge.
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale e dalla riserva straordinaria, formate con gli utili di cui al successivo art. 30
- d) dall'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 27 seguente e da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci o per legge. Tutte le riserve previste dal presente articolo devono considerarsi come indivisibili anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 nr. 904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Art. 27) Sovrapprezzo

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, il socio che richiede l'ammissione alla Cooperativa può essere tenuto al versamento di un sovrapprezzo stabilito dall'assemblea. Le modalità ed i termini per il versamento di detto sovrapprezzo sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 28) Emissione dei certificati azionari e trasferimento delle azioni

Ai sensi dell'art. 2346 C.C. la Cooperativa esclude l'emissione dei certificati azionari. Le azioni non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote riservate ai soci sovventori sono trasferibili a terzi subordinatamente all'espreso gradimento, nei confronti dell'acquirente, da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 29) Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

L'assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio deve essere convocata, con le modalità di cui all'art. 33 seguente, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Nei casi previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla data di

chiusura dell'esercizio.

Art. 30) Destinazione dell'utile dell'esercizio

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla distribuzione degli utili di gestione, fermi restando i seguenti criteri:

- una quota non inferiore al 30% degli utili netti deve essere destinata alla riserva legale

- una quota degli utili netti deve essere destinata al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 nr. 59.

L'utile netto che residua dopo le attribuzioni di cui sopra potrà essere destinato, in base alla delibera assembleare:

- a dividendo a favore dei soci prestatori, dei soci prestatori appartenenti alla categoria speciale e degli eventuali soci sovventori, in misura non superiore a quella consentita dalla legge, tenendo anche conto dei requisiti di mutualità prevalente stabiliti ai fini fiscali e tenendo conto anche di quanto stabilito all' art.53 seguente.

- ad aumento gratuito del capitale sociale

- a riserva straordinaria

Art. 31) Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di redazione del bilancio di esercizio, appostare a conto economico somme a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori e prestatori appartenenti alla categoria speciale, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea chiamata ad approvare detto bilancio delibera sulla de-

stinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti ai soci prestatori e a prestatori soci appartenenti alla categoria speciale secondo una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio in considerazione dell'apporto lavorativo, quantitativo e qualitativo, prestato alla Cooperativa e quanto da essa corrisposto in termini di compensi e servizi.

TITOLO VI

ASSEMBLEA - ORGANO AMMINISTRATIVO - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 32) Organi della Cooperativa

Sono organi della Cooperativa :

- a) l'assemblea, che rappresenta l'universalità dei soci
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) l'organo di controllo

Art. 33) Tipologia e modalità di convocazione delle assemblee

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie a seconda della materie poste all'ordine del giorno.

Esse sono convocate dal Consiglio di Amministrazione, in Italia, con avviso da spedire almeno otto giorni prima a ciascun socio, agli amministratori ed ai membri del Collegio sindacale, se nominato, mediante lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica. A

tali fini, l'indirizzo dei soci si intende quello risultante dal Libro dei Soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, data e ora dell'assemblea e può prevedere anche una seconda convocazione. Devono inoltre essere indicate le materie poste all'ordine del giorno.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono altresì presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e, se nominati, i sindaci effettivi in carica, senza che alcuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 34) Particolari modalità di tenuta dell'assemblea

E' altresì validamente riunita l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, che si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati tra loro, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario o al notaio verbalizzante di percepire gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati, a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario o notaio verbalizzante.

Art. 35) Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio di esercizio e la destinazione degli utili e la ripartizione dei ristorni in conformità ai criteri di cui agli art. 30 e 31 del presente statuto
- 2) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione
- 3) nomina i sindaci, il revisore contabile, la società di revisione e ne stabilisce il compenso
- 4) approva i regolamenti interni
- 5) delibera sulle responsabilità di amministratori e sindaci
- 6) delibera sulle domande di ammissione non accolte
- 7) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, lettera e) della Legge 142/01
- 8) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 24;

L'assemblea ordinaria delibera inoltre su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto

Essa ha luogo almeno due volte all'anno nel rispetto dei tempi stabiliti dall'art. 29.

Art. 36) Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria:

- 1) delibera sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della Cooperativa
- 2) delibera in merito alle modifiche dello statuto
- 3) delibera in merito allo scioglimento della Cooperativa
- 4) nomina i liquidatori e conferisce agli stessi i relativi poteri, stabilendone il compenso.

L'assemblea straordinaria delibera inoltre su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 37) Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire alla assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci alla data dell'adunanza. Il diritto di voto spetta però ai soli soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni, a condizione che siano in regola con i versamenti nei confronti della Cooperativa, a qualunque titolo dovuti.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore complessivo ed il numero delle azioni possedute, fermo restando l'eventuale maggior numero di voti spettanti ai soci sovventori nei limiti di legge e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea. In ogni caso alla totalità dei soci sovventori spetta un massimo di voti pari ad un terzo dei voti di tutti i soci iscritti al Libro dei Soci.

Art. 38) Rappresentanza in assemblea

Il socio che, per qualsiasi motivo, è impossibilitato ad intervenire personalmente all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può farsi rappresentare da altro socio, purché quest'ultimo abbia diritto di voto.

La delega deve essere data per iscritto e può essere rilasciata anche per le eventuali successive convocazioni dell'assemblea. Essa è sempre revocabile, non ostante ogni patto contrario.

La stessa persona non può rappresentare più di due soci.

Non può essere delegato a rappresentare altri soci il socio appartenente alla categoria speciale, il socio amministratore, sindaco o revisore contabile.

Art. 39) Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci che hanno diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati per delega e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea straordinaria sia in prima che nelle successive convocazioni è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà più uno dei soci che hanno diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'articolo 6 della Legge 2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all'Assemblea di

cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

Art. 40) Svolgimento dell'assemblea e modalità di voto

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, da uno dei vice-presidenti o da altra persona indicata dall'assemblea stessa, a maggioranza dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati. La assemblea designa altresì il segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea, l'identificazione dei soci presenti e le modalità ed i risultati delle votazioni sono fatti constare da un verbale, redatto dal segretario e sottoscritto da quest'ultimo e dal presidente. Nel verbale devono anche essere riassunte, su richiesta degli interessati, le dichiarazioni dei soci, se pertinenti all'ordine del giorno. Nei casi di legge ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio, che sostituisce a tutti gli effetti il segretario.

Le votazioni si fanno per alzata di mano ovvero per appello nominale, qualora ne faccia domanda almeno un quinto dei soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Art. 41) Il Consiglio di Amministrazione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri. Tutti gli Amministratori debbono essere soci. Gli Amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Coo-

perativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli Amministratori sono sempre revocabili da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. All'Amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno. I membri del Consiglio di amministrazione sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzioni.

Il Consiglio di amministrazione nella prima riunione elegge al suo interno, quando non indicati dall'Assemblea, il presidente ed uno o più vice-presidenti, che svolgono le funzioni ed hanno le attribuzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 42) Cause di ineleggibilità

Non possono essere nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono, coloro che si trovano in una delle cause di incompatibilità previste dalla legge ed inoltre coloro che ricoprono l'incarico di amministratore, con poteri di gestione, in altre dieci o più società o enti di qualunque tipo.

Art. 43) Durata della carica e sostituzione degli amministratori

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea, ma in ogni caso per non più di tre esercizi sociali. I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

Se, nel corso di un esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione presa con la presenza di almeno due terzi degli amministratori in carica e a maggioranza assoluta dei voti, previo parere positivo vincolante del Colle-

gio sindacale, se nominato. I nuovi amministratori così nominati durano in carica fino alla prima assemblea ordinaria e, se confermati da questa, scadono insieme a tutto il Consiglio. Se viene invece meno la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, gli amministratori rimasti in carica o, in caso di loro assenza o inerzia, il Collegio sindacale, se nominato, oppure il socio più diligente, devono convocare l'assemblea ordinaria entro trenta giorni, affinché provveda alla sostituzione degli amministratori mancanti.

Per quanto qui non diversamente specificato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 44) Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

A titolo esemplificativo, esso:

- a) deve redigere il bilancio di esercizio e i relativi documenti, avendo altresì cura di indicare, nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo sociale e le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci
- b) convoca l'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni della stessa
- c) delibera la partecipazione ad aste pubbliche e a licitazioni private, agli appalti, alle trattative private, con facoltà di sottoscrivere e presentare offerte e preventivi e di determinare prezzi e condizioni di pagamento, stipulando i relativi contratti

- d) stipula tutti gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni genere, inerenti l'attività della Cooperativa
- e) conferisce procure per singoli atti e categorie di atti
- f) assume e licenzia il personale, fissandone le mansioni e la retribuzione
- g) delibera in merito alla adesione della Cooperativa ad enti e organismi privati, purché detta adesione sia compatibile con lo scopo della Cooperativa
- h) istituisce succursali, agenzie e uffici
- i) delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci, in conformità ai criteri indicati nel presente statuto
- l) delibera in merito all'impiego dei fondi sociali e a tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare ed immobiliare
- m) definisce i programmi dell'attività sociale, nominando, se del caso, direttori tecnici e coordinatori

Il Consiglio può altresì transigere e compromettere la Cooperativa in arbitrati amichevoli; può concedere pegni e fideiussioni; può consentire iscrizioni, trascrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e restrizioni di ipoteche, anche senza la estinzione del relativo credito garantito od intimato e qualsiasi altra annotazione ipotecaria; può rinunciare ad ipoteche e surroghe legali, esonerando i competenti conservatori da ogni responsabilità; può inoltre compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico e ogni altro ufficio, sia pubblico che privato.

Art. 45) Delega dei poteri

Fatte salve le limitazioni di legge, il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più amministratori parte delle proprie attribuzioni, determinandone le modalità di esercizio.

Art. 46) Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce sia presso la sede della società sia altrove, in Italia o all'estero, ogni qual volta il presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza degli amministratori e dei sindaci, se nominati.

Il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni 180 (centottanta) giorni, per esaminare il generale andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione e le operazioni di maggior rilievo poste in essere dagli amministratori delegati.

Art. 47) Avviso di convocazione

Nell'avviso scritto di convocazione, da inviarsi a ciascun amministratore e a ciascuno sindaco effettivo, se nominato, via telex, telefax, telegramma o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima e, in caso di urgenza, via telex, telefax, telegramma o messaggio di posta elettronica almeno un giorno prima di quello

fissato per la riunione, deve essere indicata la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche in assenza di formale convocazione, le riunioni del Consiglio di amministrazione alle quali intervengano tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, e qualora nessuno dei presenti eccepisca carenza di informazioni sugli argomenti trat-

tandi.

Art. 48) Quorum

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e devono constare da processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni sono palesi. L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento della deliberazione.

Art. 49) Particolari modalità di tenuta del Consiglio di amministrazione

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per audio o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e ove pure deve trovarsi il segretario della riunione, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Art. 50) Particolari modalità di assunzione delle deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione può decidere anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, a maggioranza assoluta dei membri. Spetta a ciascun amministratore la facoltà di pro-

muovere la decisione, inviando agli altri amministratori e ai sindaci, se nominati, il testo della delibera da adottare o della proposta su cui esprimersi e ciò a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica.

Le risposte devono essere inviate non oltre dieci giorni dalla ricezione e devono essere comunicate dal presidente a tutti gli amministratori e ai sindaci entro i dieci giorni successivi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica .

La mancata risposta scritta nei termini sopra indicati vale come non approvazione del testo della delibera o della proposta.

Art. 51) Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Cooperativa spetta al presidente del Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta anche agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe ad essi conferite.

Art. 52) Organo di controllo

Il controllo contabile è affidato ad un revisore o ad una società di revisione o al Collegio Sindacale eventualmente nominato, secondo quanto stabilito dall'assemblea di nomina, la quale fissa il compenso e la durata dell'incarico, che in ogni caso non può essere superiore ad un triennio. Al revisore o società di revisione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2409-bis, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies e 2409-sexies del Codice Civile.

Qualora vi sia l'obbligo per legge ovvero sia deliberato dall'assemblea ordinaria, verrà nominato un Collegio sindacale, composto da tre

membri effettivi e due supplenti, anche non soci, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili. In questo caso, al Collegio sindacale viene attribuita anche la funzione di controllo e non si darà luogo alla nomina del revisore o società di revisione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma del Codice Civile. I membri del Collegio sindacale, se nominato, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio del terzo esercizio. Essi sono rieleggibili senza limitazioni.

TITOLO VI

Requisiti mutualistici

Art. 53) Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la Cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 54) Scioglimento e liquidazione della Cooperativa

Nel caso di scioglimento della Cooperativa per qualsiasi causa, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 55) Devoluzione del patrimonio

Al termine della liquidazione, l'intero patrimonio sociale sarà devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o, in difetto di adesione, al Ministero del Lavoro, di ai sensi dell'art. 26 del D.C.P.S. 14 dicembre 1947 nr. 1577 e dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 nr. 59, al netto dell'importo necessario per il rimborso del capitale e dell'eventuale sovrapprezzo versato dai soci sovventori, per l'intero valore nominale in caso di capienza, per il rimborso del capitale effettivamente versato dagli altri soci ed eventualmente rivalutato a norma dell'art. 30 e dell'eventuale sovrapprezzo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 56) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applica la disciplina speciale di cui alla Legge 8 novembre 1991 nr. 381 e successive mo-

dificazioni, nonché la disciplina generale dettata per le cooperative dalla legge. Ai sensi dell'art. 2519 del Codice Civile, trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Art. 57) Clausola arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale arbitrale deciderà secondo diritto. Sede dell'arbitrato sarà Milano.

F.to: Giovanni Carrara

F.to: dr. Egidio Lorenzi Notaio